



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Foggia

N. 4788/18 PROT.

Foggia, 5 dicembre 2018

**Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia**

**OGGETTO:** comunicazione della direttiva in materia di disciplina penale delle sostanze stupefacenti.

Trasmetto, per opportuna conoscenza e per l'eventuale diffusione agli Avvocati iscritti all'Albo, la direttiva indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

Il procuratore della Repubblica  
(*Ludovico Vaccaro*)



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Foggia

Prot. n. 4485

Foggia, 13 novembre 2018

**Ai Sigg.ri Magistrati dell'Ufficio**

**Al Sig. Questore di Foggia**

**Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia**

**Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia**

**Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di  
Foggia**  
*(con richiesta di inoltro ai restanti comandi della provincia)*

**Al Sig. Comandante della Polizia Municipale del comune di Foggia**  
*(con richiesta di inoltro ai restanti comandi di polizia municipale dei comuni della provincia)*

**Ai Sigg.ri Comandanti delle polizie municipali dei comuni di  
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli**

**Ai Sigg.ri Responsabili delle Aliquote della sezione di polizia giudiziaria**

e, per conoscenza,

**Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari**

**Al Sig. Presidente del Tribunale di Foggia**

**OGGETTO:** direttiva in materia di disciplina penale delle sostanze stupefacenti.

## 1. Premessa.

Con la presente direttiva – adottata nell'ambito delle attribuzioni *ex art. 1, 2° co.*, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, tra l'altro finalizzate ad assicurare “*il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale*” - s'intendono fornire alcuni criteri orientativi nell'applicazione della disciplina sanzionatoria penale delle sostanze stupefacenti, risultante dal complesso *iter* normativo e giurisprudenziale<sup>1</sup> che ha nuovamente modificato l'impianto della norma cardine, e cioè l'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, facendo rivivere il testo antecedente la riforma del 2006. Per delimitare il perimetro dell'area delle condotte penalmente rilevanti, appare utile sviluppare preliminarmente alcune considerazioni in ordine alle condotte sanzionate sul piano amministrativo.

## 2. La detenzione per uso personale (art. 75 del d.p.r. n. 309/1990).

L'art. 75 del d.p.r. n. 309/1990 disciplina l'area di applicabilità delle sanzioni amministrative. La norma prevede quale requisito della fattispecie la **destinazione all'uso personale** della sostanza stupefacente importata, esportata, acquistata, ricevuta a qualsiasi titolo o comunque detenuta.

Dunque, la destinazione al consumo personale delle sostanze stupefacenti o psicotrope segna il discrimine tra l'illecito amministrativo e quello penale.

L'art. 75, co. 1 *bis*, lett. *a*), del d.p.r. n. 309/1990, stabilisce i criteri di valutazione per definire la finalizzazione o meno all'uso personale delle condotte di importazione, esportazione, acquisto o detenzione.

In particolare, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa (ma anche, e per converso, per supportare la prova della destinazione penalmente illecita), si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantità della sostanza stupefacente **non sia superiore** ai limiti massimi indicati con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro della giustizia, sentita la presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento nazionale per le

<sup>1</sup> Attuato mediante: a) la sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32, dalla quale è conseguita la reviviscenza delle fattispecie incriminatrici contenute, rispettivamente, nei commi 1° e 4° dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990, nel testo antecedente le modifiche introdotte nel 2006 dalla c.d. legge Fini-Giovanardi; in particolare, è venuta meno la parificazione dal punto di vista sanzionatorio tra sostanze stupefacenti “pesanti” (tabelle I e III) e “leggere” (tabelle II e IV); b) il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (che ha apportato modifiche al fatto di lieve entità di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, trasformandolo da elemento circostanziale in reato autonomo e riducendone le pene edittali); c) il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che ha ulteriormente ridotto le pene per il fatto di lieve entità e confermato, dopo l'intervento della Consulta, la scelta di distinguere dal punto di vista sanzionatorio le droghe “pesanti” dalle droghe “leggere”).

politiche antidroga. Il d.m. attualmente vigente è quello dell'11.4.2006, i cui dati sono riportati nella tabella n. 1<sup>2</sup>.

**Tab. 1: prospetto riepilogativo per le principali sostanze stupefacenti (in base alla tabella ministeriale cui si fa richiamo nell'art. 75, co. 1 bis, lett. a), d.p.r. n. 309/1990).**

Sostanza	D.M.S. in mg. di principio attivo	Moltiplicatore variabile	Q.M.D. in mg. di principio attivo	Sostanza lorda in grammi o numero di compresse	Numero di dosi o assunzioni
Eroina	25	10	250	1,7 (15%)	10 ass.
Cocaina	150	5	750	1,6 (45%)	5 ass.
Cannabis THC (marijuana, hashish)	25	20	500	5 (10%)	15 - 20
MDMA (ecstasy)	150	5	750	5 compresse	5 ass.

*Legenda: D.M.S. (Dose media singola) – Q.M.D. (Quantità massima detenibile) – D.M.G. (Dose media giornaliera).*

b) delle modalità di presentazione della sostanza stupefacente, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione.

I parametri normativi *ex art. 75, co. 1 bis, lett. a)*, del d.p.r. n. 309/1990, per l'apprezzamento della finalità di uso personale, non sono alternativi tra loro bensì cumulativi. Non vanno, quindi, valutati isolatamente, ma unitariamente e alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, imponendosi un loro apprezzamento congiunto.

Da ciò consegue che il mero superamento dei limiti tabellari previsti nel d.m. 11.4.2006, non accompagnato da altre circostanze indicative di una destinazione a

<sup>2</sup> Va precisato che la valutazione del parametro della quantità della sostanza stupefacente è attuata con riferimento al **principio attivo**. Nondimeno, per rendere ancora più fruibile l'indicazione quantitativa sul piano operativo, nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 della presente direttiva risultano indicati anche i "quantitativi lordi" – calcolati cioè sulla base delle percentuali di principio attivo statisticamente più frequenti –, che sono quelli immediatamente apprezzabili dal personale di polizia giudiziaria nel momento del rinvenimento della sostanza stupefacente. La valutazione del parametro della "qualità della sostanza" è, infatti, difficilmente sviluppabile nell'immediato, poiché la polizia giudiziaria si avvale solitamente del solo *narcotest* o di altri test speditivi che non consentono una verifica approfondita sul *quantum* di percentuale di purezza della sostanza.

terzi, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, e, pertanto, non impedisce al giudice di escludere la rilevanza penale del fatto<sup>3</sup>.

Per converso, il mancato superamento dei limiti potrà non ostare alla condanna dell'imputato; ciò può avvenire, ad esempio, qualora le modalità di confezionamento frazionato della sostanza evidenzino in concreto la finalità di spaccio perseguita da chi sia trovato in possesso di pur modesti quantitativi di sostanza. Tale tipo di confezionamento è dotato, infatti, di elevata rilevanza indiziaria, atteso che il frazionamento può far fondatamente ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata ad essere venduta al dettaglio sul mercato illecito.

Quanto alle "*altre circostanze dell'azione*", hanno rilevanza tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, quali le modalità di custodia della droga (ad esempio, suddivisa e riposta in più luoghi), le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato eseguito il sequestro della medesima, la situazione reddituale del detentore e del suo nucleo familiare<sup>4</sup>, la diversa tipologia delle sostanze detenute<sup>5</sup>, il ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, di strumenti per la pesatura o il confezionamento della sostanza, ecc. Tra gli elementi più importanti da prendere in considerazione per stabilire e provare l'uso personale rileva lo stato di tossicodipendenza del soggetto.

Quando si procede per **detenzione di sostanza stupefacente**, la polizia giudiziaria dovrà sempre considerare i predetti elementi di valutazione, sin dal primo atto di intervento, al fine di accertare la finalità della condotta, per poi valutare se trasmettere gli atti all'autorità amministrativa<sup>6</sup> o a questo ufficio, nonché, nel secondo caso, per valutare se ricorrano i presupposti per procedere all'arresto in flagranza del trasgressore.

Tali elementi di valutazione devono essere ben esplicitati nella notizia di reato.

Va, infatti, precisato anche in questa sede che ai fini della configurabilità dei reati previsti dall'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990, non è l'imputato a dover dimostrare l'uso esclusivamente personale della droga detenuta, ma è invece il pubblico ministero, secondo i principi generali, a dover provare la detenzione della droga per uso diverso da quello esclusivamente personale, tenuto conto che la destinazione illecita della sostanza è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa<sup>7</sup>.

### **3. La detenzione penalmente rilevante (art. 73 del d.p.r. n. 309/1990).**

<sup>3</sup> Cass., sez. VI, 21.11.2013, n. 2652, in CED 258245; conf. Cass., sez. III, 9.10.2014, n. 46610, in CED 260991.

<sup>4</sup> V. Cass., sez. VI, 3.7.2018, n. 43298, secondo la quale la finalità di spaccio può essere desunta anche dalla detenzione di denaro contante in rapporto al reddito del detentore ed alla sua condizione di disoccupato.

<sup>5</sup> V. Cass., sez. IV, 5.6.2018, n. 40294.

<sup>6</sup> Si precisa che l'esito dell'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria va sempre trasmesso a questo ufficio, anche quando il detentore viene segnalato all'autorità amministrativa, poiché la mera detenzione per uso personale presuppone a monte un fatto-reato, cioè una condotta di cessione dello stupefacente riconducibile ad altra persona.

<sup>7</sup> Cass., sez. VI, 10.1.2013, n. 19047, in CED 255165; Cass., sez. IV, 25.9.2008, n. 39262, in CED 241468.

L'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990 nel testo vigente distingue le condotte aventi ad oggetto le droghe "pesanti" (elencate nelle tabelle I e III) da quelle relative alle droghe "leggere" (elencate nelle tabelle II e IV), configurando **due autonomi reati** a seconda della qualità della sostanza stupefacente: il reato di cui all'art. 73, 1° co., in caso di condotta relativa a droghe "pesanti" (punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro), ed il reato di cui al successivo 4° comma in caso di condotta relativa a droghe "leggere" (punito con la reclusione da due a sei anni di reclusione e con la multa da 5.164 a 77.468 euro).

Da ciò deriva che in caso di condotta avente ad oggetto contestualmente droghe "pesanti" e droghe "leggere", si dovranno contestare entrambi i reati in concorso formale.

Altra distinzione rinvenibile nella disciplina sanzionatoria attualmente vigente, è quella tra fatti illeciti "non lievi" e fatto illecito "lieve". Mentre per i primi il trattamento sanzionatorio è diversificato, come si è visto, a seconda che la condotta abbia ad oggetto droghe "pesanti" o droghe "leggere", per il secondo - avente natura giuridica di **reato autonomo** - non si distingue tra droghe "pesanti" e droghe "leggere": per entrambe è previsto lo stesso trattamento sanzionatorio, e cioè la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (v. art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990). Da ciò consegue che nel caso in cui venga ipotizzato il "fatto lieve", la condotta che abbia ad oggetto contestualmente droghe di natura e tipologia diverse configura - diversamente che nell'ipotesi di "fatti non lievi" - un unico reato.

Ciò posto, riguardo alla **detenzione di sostanza stupefacente**, la condotta assume penale rilevanza esclusivamente nei casi in cui si riesca a dimostrare la destinazione della droga a terze persone. L'accertamento sulla destinazione (al consumo personale o alla cessione a terzi) è effettuato dagli operatori, come si è sinteticamente osservato nel paragrafo precedente, sulla base di una pluralità di parametri indiziari, tra i quali assume primaria importanza la **quantità** della sostanza stupefacente detenuta. La presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente può essere, anche da sola, prova sufficiente che la droga non è certamente destinata all'uso personale esclusivo del detentore, ritenendo che, almeno in parte, sia destinata a terze persone. Diversamente, in presenza di una quantità non elevata di stupefacente, ai limiti di quella che, come si vedrà in seguito, viene ad integrare il fatto "lieve" di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, il solo elemento quantitativo, di norma, non può essere considerato idoneo a formare la prova della destinazione a terzi, dovendo, in tal caso, far ricorso ad altri elementi indiziari, ricavabili dalle concrete modalità della vicenda.

Il dato quantitativo, invece, non appare indispensabile ai fini della qualificazione come reato nell'ipotesi di **cessione** effettiva a terzi della sostanza stupefacente, poiché tale condotta è sempre riconducibile nell'area dei fatti penalmente rilevanti. E purtuttavia la valutazione del quantitativo di droga oggetto della condotta è sempre

rilevante, anche nei casi di cessione, tenuto conto della diversa disciplina e dei conseguenti effetti sotto il profilo sostanziale e processuale previsti per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990. Basti pensare al differente trattamento sanzionatorio derivante dalla qualificazione del fatto-reato come ipotesi "non lieve" ovvero come ipotesi "lieve"; alla possibilità di applicare per il fatto "lieve" la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p.; alla configurabilità della circostanza aggravante dell'"ingente quantità" di cui all'art. 80, 2° co., del d.p.r. n. 309/1990; alle differenze sul piano processuale tra le diverse ipotesi di reato in tema di misure precautelari e cautelari, nonché in tema di durata delle indagini preliminari per le ipotesi aggravate della "ingente quantità".

Di qui la necessità di fornire indicazioni concrete in ordine al dato quantitativo, che consentano, sin dal primo atto di intervento, di orientare gli operatori sulle quantità di sostanze stupefacenti ritenute idonee a configurare i diversi fatti penalmente rilevanti nonché l'aggravante ad effetto speciale dell'"ingente quantità". Sono indicazioni che - lo si ribadisce - vanno sempre apprezzate nell'ambito della rilevata disamina "complessiva" dell'episodio, ma che certamente possono essere di valido aiuto per una determinazione immediata, così da garantire una uniformità di indirizzo nel circondario.

#### **4. Le determinazioni urgenti sulla libertà personale (la denuncia in stato di arresto ovvero a piede libero).**

Il diverso trattamento sanzionatorio previsto per i reati di cui ai commi 1°, 4° e 5° dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990, riverbera i suoi effetti sulla disciplina della libertà personale.

In relazione al delitto di "lieve entità" di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, occorre anzitutto evidenziare come la previsione del massimo edittale della pena in quattro anni di reclusione escluda la possibilità di applicare alla persona sottoposta alle indagini la **custodia cautelare in carcere** (v. art. 280, 2° co., c.p.p.). Tale misura resta applicabile nella sola ipotesi della trasgressione alle prescrizioni inerenti ad altra misura meno afflittiva (v. art. 280, 3° co., c.p.p.).

Quanto poi alle determinazioni iniziali (ed urgenti) della polizia giudiziaria, va evidenziato come per il reato di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, sia espressamente esclusa la possibilità di procedere all'arresto obbligatorio in flagranza (v. art. 380, 2° co., lett. *h*), c.p.p.). Residua quindi la possibilità di procedere, alle condizioni di legge, all'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.

Peraltro, risulta coerente con il sistema che, allorquando si apprezzi la configurabilità del fatto di lieve entità, soprattutto nei casi di mera detenzione, il soggetto responsabile venga semplicemente **denunciato a piede libero**. Per effettuare l'arresto facoltativo occorre, infatti, che sussistano le condizioni descritte nell'art. 381, 4° co., c.p.p. (gravità del fatto ovvero pericolosità del reo), ma tali condizioni, oggettive e/o

soggettive, appaiono "concettualmente" quasi non configurabili in presenza di un fatto che sia ritenuto di lieve entità.

Le ipotesi in cui, pur in presenza di un fatto di lieve entità, vi sia spazio per l'arresto facoltativo paiono in effetti marginali: può farsi l'esempio di un soggetto sorpreso con un ridotto numero di dosi di droga "pesante" (fatto di lieve entità), che risulti opportuno arrestare perché pluripregiudicato e quindi pericoloso. Più in generale, si tratta delle ipotesi in cui il fatto, pur di lieve entità ai fini della qualificazione giuridica *ex art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990*, sia ritenuto "grave", o *ex se* o per la personalità dell'agente, e tale da giustificare l'arresto *ex art. 381, 4° co., c.p.p.*

In ogni caso, è assolutamente essenziale che nel verbale di arresto (facoltativo) si dia conto delle ragioni in forza delle quali, pur in presenza di un contesto che, oggettivamente e soggettivamente, farebbe propendere per la configurabilità del fatto di lieve entità, tuttavia si siano ritenute sussistenti le ragioni giustificanti l'arresto facoltativo.

Viceversa, nei casi in cui rimanga escluso il "fatto di lieve entità" l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'*art. 380, 2° co., lett. h), c.p.p.*

Come si può notare, sin dai primi momenti dell'indagine appare fondamentale, sia per la polizia giudiziaria che per il pubblico ministero, individuare i parametri cui ancorare la valutazione circa la ricorrenza o meno del "fatto lieve" di cui all'*art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990*.

Di qui, l'importanza delle indicazioni concrete relative al dato quantitativo.

### **5. L'aggravante della "quantità ingente" (art. 80, 2° co., d.p.r. n. 309/1990).**

Il ragionamento sotteso alla determinazione delle soglie quantitative di sostanza stupefacente ritenute idonee a configurare i fatti-reato di "lieve entità" e di "non lieve entità", è stato sviluppato partendo dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sulla circostanza aggravante della "quantità ingente", prevista dall'*art. 80, 2° co., del d.p.r. n. 309/1990*.

Secondo le Sezioni unite della Suprema Corte, la predetta circostanza aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a "2000 volte" il valore massimo in milligrammi (la Q.M.D.) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11.4.2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata<sup>8</sup>.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi attualizzato il portato della decisione delle Sezioni unite al sistema tabellare indotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, con il ritorno alla distinzione tra droghe "pesanti" (tabelle I e III) e droghe "leggere" (tabelle II e IV). Sicché, si è affermato che la circostanza aggravante dell'ingente quantità relativamente alle droghe "leggere" non

<sup>8</sup> Cass., Sez. U., 24.5.2012, n. 36258, in CED 253150.

è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a "4000 volte" la Q.M.D. determinata dal d.m. 11.4.2006<sup>9</sup>.

Dunque, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, 2° co., del d.p.r. n. 309/1990, si forniscono i seguenti parametri orientativi.

Tab. 2:

Sostanza	Principio attivo in grammi (superiore a)	Sostanza lorda in grammi (superiore a)
Eroina	0,250 x 2000 = 500 gr.	3.400 gr. (concentrazione 15%)
Cocaina	0,750 x 2000 = 1.500 gr.	3.200 gr. (concentrazione 45%)
Cannabis THC (marijuana, hashish)	0,500 x 4000 = 2.000 gr.	20.000 gr. (concentrazione 10%)
MDMA (ecstasy)	0,750 x 2000 = 1.500 gr.	10.000 gr. (max 150 mg. per compressa)

Il principio sviluppato dalle Sezioni unite è utilizzabile anche per la determinazione dei parametri quantitativi idonei ad orientare gli operatori nella qualificazione delle condotte sussumibili nelle fattispecie di reato "semplici" di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990.

**6. I fatti "lievi" (art. 73, 5° co., d.p.r. n. 309/1990), in relazione ai quali è valutabile l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).**

Com'è noto, l'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento, allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di "lieve entità", *"per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze"*.

La condotta materiale prevista dall'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, si identifica integralmente con quelle già disciplinate e sanzionate nello stesso art. 73 nei commi 1° e 4°, riguardando tutte le ipotesi ivi rappresentate (detenzione, commercio, importazione, esportazione, ecc.). La norma poi indica i parametri cui va fatto riferimento per riscontrare se trattasi di fatto di "lieve entità", indicandoli nei mezzi, nelle modalità e nelle circostanze dell'azione nonché nella quantità e qualità delle sostanze stupefacenti.

Riguardo alla parametrizzazione del dato quantitativo, occorre preliminarmente dar conto di una ulteriore difficoltà di valutazione che può presentarsi in relazione a tale

<sup>9</sup> Cass., sez. III, 28.9.2016, n. 47978, in CED 268698; conf. Cass., sez. VI, 13.7.2017, n. 36209, in CED 270916.

fattispecie di reato: si allude alla possibilità che la condotta abbia ad oggetto quantitativi minimali di droga ritenuti comunque idonei a superare la soglia della rilevanza penale, rispetto ai quali, però, potrebbe valutarsi l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare **tenuità del fatto** di cui all'art. 131 bis c.p.<sup>10</sup>.

Il reato di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990 e la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della qualificazione del fatto-reato come "lieve" il giudice è tenuto a valutare la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa nonché "i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione", ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. devono essere considerate le modalità della condotta, l'entità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza da esse desumibile ed altresì il carattere non abituale della condotta<sup>11</sup>.

Sicché, nell'ambito del fatto-reato "lieve"<sup>12</sup> potrebbero differenziarsi ipotesi ritenute non punibili ex art. 131 bis c.p., laddove il disvalore della condotta illecita sia sussumibile – secondo i principi oggettivi e soggettivi ricavabili dall'art. 133 c.p. - nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa<sup>13</sup> (si pensi all'ipotesi in cui la personalità del reo consenta di propendere per una destinazione parziale della droga all'uso personale; ovvero alla condotta di destinazione a terzi caratterizzata dalla mancanza di lucro: cessione effettuata per liberalità od altro favore, per restituzione, ecc.)<sup>14</sup>.

Sul versante del dato quantitativo, appare ragionevole individuare le soglie del fatto "lieve" non punibile ex art. 131 bis c.p., salva – come sempre - la valutazione di tutte le altre circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, in presenza di quantitativi calcolati moltiplicando per 5 la Q.M.D. (quantità massima detenibile) per le droghe pesanti, e per 10 relativamente alle droghe leggere.

Tab. 3:

Sostanza	Principio attivo in grammi (non superiore a)	Sostanza lorda in grammi (non superiore a)
----------	---	---

<sup>10</sup> Secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. è applicabile al delitto di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990 (v. da ultimo: Cass., sez. IV, 10.5.2017, n. 27524, in CED 270493).

<sup>11</sup> Cass., sez. IV, 15.7.2016, n. 48758, in CED 268258.

<sup>12</sup> Individuato – ai sensi dell'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990 - sulla base di una valutazione congiunta della qualità e quantità della sostanza nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione.

<sup>13</sup> Cass., sez. IV, 10.5.2017, n. 30238, in CED 270191.

<sup>14</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 4.5.2017, n. 27323, in CED 270107, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per essere l'imputato gravato da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, senza tuttavia confrontarsi con la condotta in concreto contestata, relativa ad una ipotesi di concorso in spaccio di stupefacenti commesso al fine di ottenere una somma pari a due euro, da ritenersi, pertanto, talmente esigua da rendere irrilevante il fine di lucro.

Eroina	$0,250 \times 5 = 1,25$ gr.	8,40 gr. (concentrazione 15%)
Cocaina	$0,750 \times 5 = 3,75$ gr.	8,00 gr. (concentrazione 45%)
Cannabis THC (marijuana, hashish)	$0,500 \times 10 = 5,00$ gr.	50,00 gr. (concentrazione 10%)
MDMA (ecstasy)	$0,750 \times 5 = 3,75$ gr.	25,00 gr. (max 150 mg. per compressa)

Non è pleonastico sottolineare come le indicazioni operative contenute nella tabella n. 3 debbano essere considerate un mero parametro orientativo, proposto esclusivamente per rispondere all'esigenza di assicurare l'uniformità nelle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

### 7. I fatti "lievi" punibili (art. 73, 5° co., d.p.r. n. 309/1990).

In presenza di quantitativi modesti ma comunque superiori a quelli delineati nella tabella 3, potrà escludersi l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p.

Ai fini della configurabilità del fatto di "lieve entità" punibile, appare ragionevole apprezzare, salva la valutazione di tutte le altre circostanze del caso concreto, la presenza di quantitativi calcolati moltiplicando per 20 la Q.M.D. (quantità massima detenibile) per le droghe pesanti, e per 40 relativamente alle droghe leggere. Quest'ultimo moltiplicatore si impone, come detto, per attualizzare il portato della decisione delle Sezioni Unite al sistema tabellare indotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con il ritorno alla distinzione tra droghe "pesanti" e droghe "leggere".

Tab. 4:

Sostanza	Principio attivo in grammi (non superiore a)	Sostanza lorda in grammi (non superiore a)
Eroina	$0,250 \times 20 = 5,00$ gr.	34 gr. (concentrazione 15%)
Cocaina	$0,750 \times 20 = 15,00$ gr.	32 gr. (concentrazione 45%)
Cannabis THC (marijuana, hashish)	$0,500 \times 40 = 20,00$ gr.	200 gr. (concentrazione 10%)
MDMA (ecstasy)	$0,750 \times 20 = 15,00$ gr.	100 gr. (max 150 mg. per compressa)

**8. I fatti "non lievi" relativi alle droghe "pesanti" (art. 73, 1° co., del d.p.r. n. 309/1990).**

L'individuazione dei parametri quantitativi che possono dar luogo a fatti reato qualificabili come "non lievi" è effettuata **in via residuale**. Appare ragionevole apprezzare, salva la valutazione di tutte le altre circostanze del caso concreto, la sussistenza di queste ipotesi in presenza di quantitativi superiori a quelli massimi previsti per la configurabilità del fatto "lieve" punibile, ma comunque inferiori al limite minimo necessario per la contestazione dell'aggravante della "ingente quantità".

**Tab. 5:**

Sostanza	Principio attivo in grammi (superiore a)	Principio attivo in grammi (non superiore a)
Eroina	5,00 gr.	500 gr.
Cocaina	15,00 gr.	1.500 gr.
MDMA (ecstasy)	15,00 gr.	1.500 gr.

**9. I fatti "non lievi" relativi alle droghe "leggere" (art. 73, 1° e 4° co., del d.p.r. n. 309/1990).**

La medesima operazione effettuata riguardo ai fatti aventi ad oggetto le droghe "leggere", determina il seguente risultato:

**Tab. 6:**

Sostanza	Principio attivo in grammi (superiore a)	Principio attivo in grammi (non superiore a)
Cannabis THC (marijuana, hashish)	20,00 gr.	2.000 gr.

**10. I mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione.**

L'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, indica tra i parametri normativi idonei ad orientare gli operatori nella qualificazione della condotta come fatto "lieve", oltre al dato quantitativo e qualitativo delle sostanze, "*i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione*".

I "mezzi" e le "modalità" attengono alla condotta nella sua oggettiva materialità, mentre nell'ambito delle (altre) "circostanze dell'azione" rilevano, residualmente, tutte le altre situazioni idonee a qualificare il disvalore penale del fatto non rientranti nelle altre categorie, ed, in particolare, le condizioni soggettive del colpevole<sup>15</sup>.

Secondo la prevalente giurisprudenza i suddetti parametri di riferimento devono essere esaminati **congiuntamente**, onde evitare che solo taluno dei profili del "fatto" possa venire occasionalmente in rilievo, pervenendo ad un fuorviante giudizio di "lieve" o "non lieve" offensività, non rispondente all'effettivo disvalore della condotta<sup>16</sup>.

Fatta questa premessa, l'apprezzamento congiunto dei parametri normativi consente di fornire la prima indicazione operativa in ordine ai "mezzi" ed alle "modalità" dell'azione: il fatto "lieve" non va ancorato esclusivamente alla "occasionalità" della condotta criminosa, potendosi ravvisare l'ipotesi meno grave anche nei casi in cui si accerti che la cessione a terzi, pur abituale e reiterata, abbia avuto ad oggetto sempre quantitativi di droga complessivamente modesti; ovvero sia stata caratterizzata dagli attributi della modestia e rudimentalità, indici di un'attività illecita discontinua, non professionale e non organizzata, pertanto non gravemente incisiva e pericolosa per la diffusione della droga<sup>17</sup>.

Per converso, appare legittima l'esclusione della "lievità" del fatto, nonostante il numero modesto di dosi "spacciato" di volta in volta, allorché risulti l'inserimento del soggetto nell'ambiente dei traffici illeciti ovvero allorché risulti una **struttura organizzata**, ancorché semplice, dimostrata, per esempio, dal compimento dell'attività illecita nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa di approvvigionamento e/o alle peculiari modalità adottate per custodire e/o porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine<sup>18</sup>.

Nell'ambito delle (altre) "circostanze dell'azione" rientrano, residualmente come detto, le **condizioni soggettive dell'agente**, quelle cioè attinenti alla sua personalità ed alla finalità della sua condotta.

In realtà, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la qualificazione della condotta come fatto "lieve" non può essere legittimamente esclusa soltanto sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato ovvero della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione di droga, trattandosi di parametri diversi da quelli esplicitamente menzionati come criteri di valutazione dall'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990<sup>19</sup>. E purtuttavia, sulla base dell'autorevole interpretazione fornita

<sup>15</sup> V. Corte costituzionale, sentenza 11.7.1991, n. 333; conf. Corte costituzionale, sentenza 27.3.1992, n. 133.

<sup>16</sup> V da ultimo: Cass., sez. VI, 20.2.2018, n. 13982, in CED 272529.

<sup>17</sup> Cass., sez. VI, 19.12.2017, n. 1428, in CED 271959.

<sup>18</sup> Cass., sez. IV, 26.4.2017, n. 40720, in CED 270767.

<sup>19</sup> Cass., sez. VI, 12.12.2017, n. 8243, in CED 272378; Cass., sez. VI, 3.7.2017, n. 39374, in CED 270849; Cass., sez. VI, 26.10.2016, n. 48697, in CED 268171.

dalla Corte costituzionale<sup>20</sup>, non appare possibile trascurare, ai fini dell'applicazione della fattispecie attenuata, una serie di circostanze relative alla persona dell'agente, che contribuiscono ad individuare l'effettivo disvalore penale del fatto. Si pensi, ad esempio, alla finalità dell'attività delittuosa (una cessione senza fini di lucro, paragonata alla finalità di lucro che invece caratterizza normalmente le attività di spaccio), alla condizione soggettiva dell'agente (il fatto che questi sia tossicodipendente o tossicodipendente-spacciatore, anziché, come di norma, esclusivamente spacciatore), alla mancaza di precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti (la recidiva può essere ostativa se specifica, mentre i precedenti penali di diversa natura assumono, di norma, rilievo ai fini della quantificazione della pena, della concessione o meno della attenuanti generiche e, in generale, del giudizio di comparazione della circostanze).

In altri termini, le condizioni soggettive dell'agente assumono rilievo ai fini della qualificazione della condotta come fatto "lieve" o "non lieve" solo quando presentano una immediata correlazione con l'attività criminosa di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990.

Ne consegue la seguente indicazione operativa: la valutazione congiunta dei parametri di valutazione di cui all'art. 73, 5° co., del d.p.r. n. 309/1990, impone di considerare tra i criteri di apprezzamento del fatto le **motivazioni della condotta criminosa** (valorizzando negativamente sia la finalità di lucro, sia il fatto che non si tratti di tossicodipendente indotto a "spacciare" per soddisfare il proprio fabbisogno personale di droga), nonché i dati relativi alla **personalità dell'agente**, quando questa riverberi i propri effetti sulla gravità della condotta (come nell'ipotesi di recidiva specifica).

Riguardo all'attività della polizia giudiziaria, che non dispone nell'immediato della possibilità di verificare i precedenti penali del soggetto, è ben possibile che la stessa soffermi l'attenzione - dandone atto nella notizia di reato - sui precedenti di polizia, che, se specifici, possono contribuire a qualificare il fatto in termini di gravità.

## 11. Conclusioni.

Tutto ciò premesso, al fine di fornire una visione d'insieme dei dati quantitativi ritenuti rilevanti per le diverse qualificazioni giuridiche, si forniscono le seguenti indicazioni di massima (paramtrate in base al **principio attivo** delle principali sostanze stupefacenti) necessarie per assicurare una maggiore uniformità d'indirizzi nel circondario.

### **Eroina:**

- non superiore a 0,250 gr. (illecito amministrativo, nel caso di mera detenzione);

<sup>20</sup> V. nota 13.

- da 0,251 gr. a 1,25 gr. (fatto "lieve" in relazione al quale è valutabile l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto);
- da 1,26 gr. a 5,00 gr. (fatto "lieve" punibile);
- da 5,01 gr. a 500,00 gr. (fatto "non lieve");
- superiore a 500,00 gr. (fatto aggravato dalla "quantità ingente").

#### **Cocaina:**

- non superiore a 0,750 gr. (illecito amministrativo, nel caso di mera detenzione);
- da 0,751 gr. a 3,75 gr. (fatto "lieve" in relazione al quale è valutabile l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto);
- da 3,76 gr. a 15,00 gr. (fatto "lieve" punibile);
- da 15,01 gr. a 1500,00 gr. (fatto "non lieve");
- superiore a 1500,00 gr. (fatto aggravato dalla "quantità ingente").

#### **Cannabis THC (marijuana, haschish):**

- non superiore a 0,500 gr. (illecito amministrativo, nel caso di mera detenzione);
- da 0,501 gr. a 5,00 gr. (fatto "lieve" in relazione al quale è valutabile l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto);
- da 5,01 gr. a 20,00 gr. (fatto "lieve" punibile);
- da 20,01 gr. a 2000,00 gr. (fatto "non lieve");
- superiore a 2000,00 gr. (fatto aggravato dalla "quantità ingente").

#### **MDMA (ecstasy):**

- non superiore a 0,750 gr. (illecito amministrativo, nel caso di mera detenzione);
- da 0,751 gr. a 3,75 gr. (fatto "lieve" in relazione al quale è valutabile l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto);
- da 3,76 gr. a 15,00 gr. (fatto "lieve" punibile);
- da 15,01 gr. a 1500,00 gr. (fatto "non lieve");
- superiore a 1500,00 gr. (fatto aggravato dalla "quantità ingente").

La polizia giudiziaria espletterà ogni utile attività investigativa tesa alla ricostruzione più esatta possibile del fatto, procedendo alla ricerca rigorosa di tutti gli elementi di valutazione della vicenda concreta (mezzi, circostanze, modalità dell'azione, condizioni soggettive dell'agente, qualità e quantità della sostanza stupefacente).


S'invitano i Colleghi ad attenersi alle linee-guida espresse nel presente atto, confrontandosi con la dirigenza dell'ufficio per qualsiasi dubbio interpretativo o anche per valutare la necessità di operare delle deroghe determinate dalle singole contingenze pratiche.

Gli Organi in indirizzo vorranno assicurare la tempestiva diffusione della presente direttiva e la sua puntuale osservanza, impregiudicato, come è ovvio che sia, le

autonome determinazioni dell'Ufficio giudicante, cui la direttiva è rimessa solo per  
doverosa conoscenza.


Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il procuratore della Repubblica  
(*Ludovico Vaccaro*)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vaccaro', written over the typed name.

Il procuratore aggiunto della Repubblica

(*Antonio Longa*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Longa', written over the typed name.